SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA —

N. 215

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore TAMPONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 1994

Abrogazione del secondo comma dell'articolo 43 dello statuto della regione Sardegna

ONOREVOLI SENATORI. – Con l'attribuzione alla regione Sardegna della competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento e circoscrizioni degli enti locali si è venuta a creare un'incongruenza nel corpo dello Statuto regionale.

Sono state infatti coordinate con le nuove competenze le norme del Titolo V dello Statuto, che originariamente avevano una funzione espansiva dei poteri autonomistici, ma che oggi potrebbero assumere una funzione opposta, in contrasto con la volontà implicita nella riforma statutaria.

Se interpretate letteralmente, le norme del Titolo V dello Statuto pongono infatti alla potestà regionale in materia di ordinamento e circoscrizioni degli enti locali limiti maggiori di quelli generali propri della competenza legislativa primaria.

In particolare, il secondo comma dell'articolo 43 subordina l'esercizio del potere ordinamentale della Regione nei confronti delle province al rispetto, e non alla semplice consultazione, della volontà delle popolazioni interessate e limita tale potere alla sola modifica delle circoscrizioni provinciali, e non anche alla istituzione di nuove province.

In questo caso il contrasto con la potestà attribuita alla Regione dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, è talmente evidente da far dubitare della stessa vigenza dell'articolo 43 dello Statuto.

Può essere sostenuta con buoni motivi la tesi, fondata su un'interpretazione finalistica, secondo cui, per effetto della sopravvenuta attribuzione di una piena competenza legislativa in materia di ordinamento e circoscrizioni degli enti locali, debbono considerarsi assorbite, e quindi tacitamente abrogate, le norme dello Statuto che, nella stessa materia, avevano originariamente attribuito alla Regione più limitate competenze.

Pur tuttavia sembra senz'altro utile un'iniziativa che elimini in radice ogni possibile dubbio interpretativo sul coordinamento tra nuovi e vecchi poteri della Regione in materia di enti locali. Tale risultato può essere conseguito per quanto attiene il livello provinciale con la pura e semplice abrogazione del secondo comma dell'articolo 43 dello Statuto.

Va tenuto infine presente che, in ogni caso, la procedura per l'istituzione di una nuova provincia deve essere avviata su iniziativa dei comuni, secondo quanto previsto, in attuazione dell'articolo 133 della Costituzione, dal comma 2, lettera d) dell'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

L'urgente approvazione di questo disegno di legge renderebbe immediatamente realizzabile l'istituzione, in Sardegna, della nuova provincia «Gallura».

Infatti, in ordine all'esigenza di determinare la nascita della provincia Gallura, è già stata ripetutamente espressa la volontà delle Amministrazioni locali interessate e dell'Amministrazione provinciale di Sassari, le quali hanno fedelmente raccolto una coscienza popolare da lunghi anni convinta della necessità di pervenire alla costituzione di un nuovo assetto istituzionale, sulla base di fortissime ed evidenti ragioni di carattere economico e sociale.

Secondo i dati del censimento del 1991 l'area interessata registra una popolazione di circa 140.000 abitanti, pari all'8 per cento del totale regionale, distribuiti su una superficie di circa 3.400 kmq, con una densità risultante di circa 37 abitanti per kmq, di poco superiore, quindi, alla metà del valore regionale.

È tuttavia da tenere in considerazione come l'industria del turismo, che è da ritenere senza dubbio il settore trainante

dell'economia della Regione, determini un rilevante incremento stagionale della popolazione presente sino a portarla, nel periodo di punta, ad un valore di oltre 700.000 unità: nell'area geografica della Gallura si concentra, nel periodo turistico circa il 33 per cento delle presenze. La Gallura si configura con caratteri urbani evidenti, in particolar modo, nel complesso delle funzioni svolte.

Riveste un ruolo primario l'accentramento delle attrezzature di servizio ai trasporti, con la presenza di un polo integrato portuale, ferroviario ed aeroportuale che costituisce un polo accentratore di funzioni ed erogatore di servizi.

La Gallura, inoltre, si caratterizza, per una crescita della popolazione, a partire dal 1970, superiore a quella di tutte le altre aree della Regione; tale crescita è ascrivibile in prevalenza ai flussi migratori, che registrano una eccedenza dei rientri rispetto alle uscite superiore, in valore assoluto, anche a quella dell'area cagliaritana.

La crescita demografica risulta concentrata soltanto in un numero limitato di comuni della fascia costiera e precisamente nei comuni di Olbia, Arzachena, Golfo Aranci, La Maddalena, Palau, Santa Teresa di Gallura, Telti, e ciò denota, chiaramente, uno squilibrio nello sviluppo rispetto alle zone dell'interno.

La città di Olbia in particolare conta al 1991 una popolazione di 41.095 abitanti, col considerevole incremento demografico dell'11 per cento rispetto al 1981 e l'intera Gallura ha visto quadruplicarsi tra il 1951 e il 1981 l'occupazione extragricola, con una dinamica più accentuata a partire dal 1971; la struttura dell'occupazione risulta abbastanza peculiare: il comparto dell'industria in senso stretto occupa poco più di un quinto degli addetti extragricoli, mentre il settore delle costruzioni, che concentra oltre il 20 per cento dell'occupazione totale, si presenta come la maggiore specializzazione produttiva dell'area.

Il peso delle attività terziarie, che vede peraltro concentrato il 72 per cento degli occupati nel settore del commercio e dei pubblici esercizi, si è mantenuto mediamente stabile a partire dal 1970. Il confronto delle caratteristiche d'area con quelle di Sassari evidenzia un peso del settore terziario di entità confrontabile, con una diversa composizione interna a maggiore incidenza della pubblica amministrazione rispetto ai servizi.

Il settore industriale è strettamente legato alla trasformazione delle risorse locali, quali il sughero, i graniti, i prodotti lattiero caseari, il tonno, la mitilicoltura ed altri tipi di pescato.

Il triangolo Olbia, Tempio Pausania, Arzachena concentra circa l'82,8 degli addetti al settore, mentre le restanti percentuali si suddividono tra i centri di La Maddalena e Buddusò. Olbia si configura come il polo principale mentre tutti gli altri comuni si dispongono su posizioni quasi equivalenti.

Fenomeni di particolare dinamicità dello sviluppo demografico si osservano in Olbia ed Arzachena, mentre gli altri comuni urbani denotano variazioni positive molto modeste.

Peso rilevante nell'ambito delle dinamiche di crescita demografica riveste il comparto turistico, con la presenza dell'asse Olbia-Arzachena.

La rete viaria di collegamento con l'attuale capoluogo di provincia, Sassari, è decisamente inadeguata; di conseguenza le comunicazioni sono molto difficili nonchè onerose, in considerazione del fatto che la distanza supera largamente i 100 km.

Ciò costituisce ragione di notevole disagio per tutti quei cittadini che hanno a che fare con la pubblica amministrazione, i cui uffici sono ubicati nel capoluogo.

Il comune di Olbia cresce di peso e di ruolo, creando nuove polarità e nuove convenienze; questa evoluzione comporta tuttavia, l'insorgere di fenomeni di squilibrio con le zone interne: a questi e ad altri problemi, quali quelli legati alla costituzione di un'offerta turistica più equilibrata, alla dotazione e distribuzione di servizi alle imprese ed alla popolazione, un'amministrazione unitaria potrebbe probabilmente contribuire a fornire delle risposte.

A tutte queste considerazioni si deve aggiungere l'urgenza di dotare il territorio

gallurese di tutti quei presidi istituzionali che rappresentino una tangibile e visibile presenza dello Stato. Non è infatti più eludibile la necessità di ubicare nella Gallura gli uffici ed i servizi propri di un consorzio civile che desideri vivere una crescita sociale ed economica integrata. A ciò si aggiunga l'urgenza di determinare un delle preture decentrate.

consistente potenziamento degli organici delle forze dell'ordine, al fine di arginare una pericolosa recrudescenza della criminalità. Contestualmente a ciò va garantito il rafforzamento degli addetti al settore della giustizia, con particolare riferimento all'efficienza del tribunale di Tempio Pausania e

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è abrogato.